

Rapporto al messaggio 0177

Della Commissione della Legislazione sul messaggio del 26 agosto 1949, concernente la modificazione degli art. 5 e 13 della LOG e dell'art. 313 lett. d) del CPC

Il progetto in esame tende a snellire lo svolgimento delle cause segnatamente in primo grado, vale a dire innanzi alle Preture, le quali, negli ultimi anni, hanno accusato un impressionante aumento delle vertenze giudiziarie. Basti accennare alla circostanza che nelle principali Preture le cause introdotte nel corso del 1948 eccedono il doppio di quelle iniziate nel più non lontano 1943, epoca in cui le cause proposte già sensibilmente superavano il livello d' anteguerra. Ne è forzatamente derivato un grave congestionamento in pressoché tutte le Preture e, di riflesso, anche presso il Tribunale di appello; e ciò nonostante la raddoppiata alacre attività dei nostri Giudici, i quali, per fronteggiare il crescente onere delle loro incombenze spesso debbono assoggettarsi ad un ritmo di attività che non esitiamo a definire eccessivo e che spesso trascende le normali possibilità del magistrato.

Le conseguenze di tale stato di cose per lo svolgimento delle vertenze giudiziarie sono state ampiamente ed esaurientemente esposte nel messaggio del Consiglio di Stato. Nonostante il raddoppiato impegno e la nota solerzia dei magistrati, cui indistintamente questa Commissione vuoi esprimere il proprio plauso, il decorso delle cause, già congenitamente tardigrado a motivo di una procedura non sufficientemente agile, forzatamente si protrae in modo inalgato ad una soddisfacente amministrazione della giustizia.

Il progetto in esame tende appunto ad alleviare l' onere, invero eccessivo, che, nelle attuali condizioni, incombe alle Preture ed al Tribunale di Appello, nella persuasione che, purtroppo, come l' esperienza nell' ultimo decennio dimostra, l' attività della giustizia civile andrà aumentando anche in futuro, seppure non con il preoccupante crescendo degli ultimi anni. Se tale persuasione dovesse, come sembra, essere convalidata dai fatti, il nostro Cantone dovrà necessariamente risolvere la questione attraverso più incisive riforme dell' ordinamento giudiziario, abbandonando cioè il campo in cui si muove l' attuale progetto dei palliativi intesi attenuare, ma insufficienti a risolvere compiutamente, in modo durevole, l' assillante problema del congestionamento delle nostre Preture. Poiché è palese che anche la più aggiornata e sapiente revisione del codice di rito non potrà dare buoni frutti se, come avviene spesso attualmente, l' eccessivo congestionamento delle Preture non consente di attuare quello che è uno dei fondamentali postulati di una buona amministrazione della giustizia: il sollecito svolgimento delle cause.

A mente di questa Commissione, i provvedimenti previsti dal progetto in esame non solo si giustificano, ma sono imperiosamente richiesti nell' interesse appunto, di una più agile amministrazione della giustizia. Per altro, anche a prescindere dagli, argomenti di natura contingente suesposti, tali provvedimenti si giustificerebbero già quale opportuno adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta.

In quest' ordine di idee, il progetto aumenta il valore delle cause di competenza del Giudice di pace da Fr. 200.-- a Fr. 300.--. Il Dipartimento di giustizia aveva espresso il desiderio di portare il limite di competenza del Pretore da Fr. 200.-- a Fr. 500.--, ciò che avrebbe avuto come conseguenza che una parte non trascurabile delle cause ora rientranti nella competenza di Pretore sarebbe venuta a cadere in quella del Giudice di pace, e però di un magistrato per lo più privo di una preparazione accademica. Contro tale proposta si è però schierata la Magistratura, evidentemente preoccupata di assicurare anche alle cause di valore litigioso relativamente esiguo le garanzie implicite in un procedimento innanzi al Pretore. Questa Commissione ritiene che la proposta di aumento della competenza del Giudice di pace al valore litigioso di Fr. 300.-- interpreta e concilia in modo adeguato le due preoccupazioni opposte dello sfrondamento della giurisdizione pretorile e di una sufficiente garanzia di corretta applicazione della legge.

Il provvedimento di maggior rilievo contenuto nel progetto è però quello che estende la competenza inappellabile del Pretore, portando il valore delle cause inappellabili da Fr. 500.-- a Fr. 1.000.--. Tale disposizione ha per effetto, ove se ne considerino le conseguenze per l' attività del Pretore, di inserire un settore non indifferente delle vertenze che attualmente sono di competenza appellabile (e, più precisamente, quelle il cui valore litigioso eccede i Fr. 500.-- ma non i Fr. 1.000.--) nella procedura, molto più agile, e pertanto assai meno onerosa anche per il magistrato, prevista dal nostro codice di procedura civile per le cause di competenza inappellabile. Tale innovazione, oltre che per i motivi già esposti di un indispensabile alleviamento della quotidiana attività del Pretore motivi che dal profilo teorico non possono però

essere determinanti In una materia tanto delicata quale quella dell' appellabilità del giudizio è giustificata dalla opportunità di adeguare la struttura del procedimento, anche per quanto ha riflesso alla facoltà di appello, all' importanza economica della vertenza, avuto riguardo al mutato potere di acquisto della moneta.

La maggioranza della Commissione ha invece ritenuto che il proposto aumento della competenza per valore delle appellazioni in via di arringa, da Fr. 4.000.-- a Fr. 8.000.--, sollecitato dallo stesso Tribunale di appello allo scopo di ovviare all' inconveniente delle continue richieste di aggiornamento della discussione orale, debba preferibilmente essere trattato nell' ambito della revisione totale della legge di procedura civile, di cui attualmente si occupa una Commissione peritale; e ciò per il motivo che tale proposta investe uno dei problemi fondamentali del diritto procedurale e, pertanto, di ogni revisione totale del codice di rito: quello di sapere se sia opportuno dare la preferenza alla procedura scritta o all' oralità.

La decisione della Commissione della Legislazione su tale punto non va pertanto considerata alla stregua di disapprovazione del proposto emendamento, d bene quale proposta di rinvio dell' art. 3 del progetto alla suddetta Commissione peritale, affinché la questione del limite fra procedura orale e scritta possa compiutamente ed organicamente essere discussa e risolta nell' ambito della revisione generale del codice di procedura civile.

Per la Commissione della Legislazione:

Papa, relatore

Agustoni - Barchi - Borella F. -

Buetti - Olgiati - Pellegrini P. -

Torriani - Verda A. - Zorzi.

